

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA

Il Tribunale di Pescara, in persona del Presidente dott. Luigi Cirillo, ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, in persona del Presidente avv. Federico Squartecchia,

premesse

- che risulta sempre crescente il numero di cittadini che, a motivo di una infermità o di menomazione fisica o mentale, hanno bisogno del supporto e protezione sociale prevista dalla Legge e necessitano di un Amministratore di Sostegno;
- che si avverte, nel contempo, l'esigenza di qualificare, integrare e rafforzare il sistema di *welfare*, dotando i professionisti che prestano supporto e protezione sociale di strumenti formativi idonei per esercitare il ruolo dell'Amministratore di Sostegno, professionalizzandone le prestazioni, coniugando competenza tecnica e attenzione alla dimensione relazionale;
- che l'Amministratore di Sostegno è nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del beneficiario, su istanza dello stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, del Pubblico Ministero, di tutti i soggetti indicati nell'art.417 C.C. nonché dai *"responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno"*;
- che l'Amministrazione di Sostegno si pone come uno strumento modulabile, in grado di fornire ai soggetti deboli un supporto (declinato in termini di rappresentanza o di assistenza), che miri a sostenere la capacità residua del soggetto, valorizzando la centralità della persona e il principio di autodeterminazione;
- che l'Amministratore di Sostegno è nominato con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, potendo essere designato dallo stesso interessato ovvero dal Giudice Tutelare tra i soggetti indicati dall'art. 408 C.C.;
- che la previsione normativa evidenzia che l'attività dell'Amministratore di Sostegno corrisponde all'interesse pubblico di assicurare al beneficiario la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione;
- che il provvedimento del Giudice Tutelare di nomina dell'Amministratore di Sostegno individua gli atti in relazione ai quali ne ritiene necessario l'intervento, senza peraltro determinare una limitazione generale della capacità di agire del beneficiario, stabilendo anzi, nell'interesse del beneficiario medesimo, i necessari strumenti di sostegno con riferimento alle sole categorie di atti al cui compimento lo ritenga inidoneo;
- che i doveri dell'Amministratore di Sostegno, indicati nell'art. 410 C.C., descrivono un'attività molteplice, talora complessa, poiché egli deve provvedere alla cura della persona, intesa sia come cura della salute, sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali nonché del patrimonio del beneficiario, siccome volta alla conservazione delle risorse finanziarie ed al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo;

- che l'Amministratore di Sostegno, prima d'iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento davanti al giudice di esercitare con fedeltà e diligenza l'Ufficio;
- che l'Ufficio di Amministratore di Sostegno è gratuito; tuttavia, qualora venga nominato un soggetto esterno alla cerchia familiare, la presunzione di gratuità può considerarsi superata ed il Giudice, ai sensi dell'art. 379 c.c., può disporre a favore del professionista un'indennità annuale, tenendo conto delle capacità patrimoniali del beneficiario e dell'impegno richiesto per lo svolgimento dell'ufficio stesso, come da tabella allegata;
- che l'Amministratore di Sostegno è quindi chiamato a compiere anche atti particolarmente complessi, pure con l'ausilio di collaboratori, che richiedono specifiche competenze ed esperienza;

rilevata, pertanto,

l'opportunità che gli Uffici Giudiziari del Circondario di Pescara predispongano un elenco contenente i nominativi degli Avvocati qualificati ed interessati a svolgere la funzione di Amministratore di Sostegno, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento dei relativi incarichi a professionisti competenti nello specifico ambito dell'Amministrazione di Sostegno;

tutto quanto sopra premesso e rilevato,

Il Presidente del Tribunale di Pescara ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara convengono, con la presente intesa, allo scopo di assicurare la massima trasparenza nell'assegnazione degli incarichi nonché la migliore competenza nello svolgimento dell'incarico di Amministratore di Sostegno, di regolamentare la formazione e tenuta dell'elenco degli Amministratori di Sostegno del Tribunale di Pescara come di seguito indicato.

1. REQUISITI DI ISCRIZIONE

1.1 Potranno essere iscritti nell'elenco i professionisti che:

A - siano iscritti all'Albo degli Avvocati di Pescara con un'anzianità maturata di almeno 5 (cinque) anni;

B - non abbiano riportato sanzioni disciplinari;

C - siano in regola con l'obbligo formativo;

D - abbiano già svolto la funzione di Amministratori di Sostegno in almeno in due procedure nei cinque anni precedenti la domanda di iscrizione oppure, alternativamente, abbiano frequentato proficuamente corsi specialistici per la preparazione allo svolgimento della funzione di Amministratore di Sostegno, organizzati dal CNF, dai COA, da Università o da Associazioni specialistiche riconosciute dal CNF e che abbiano trattato almeno i seguenti argomenti:

- 1- I soggetti vulnerabili e le misure di protezione
- 2- Il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno: profili sostanziali e processuali
- 3- I presupposti, il decreto di nomina e la revoca
- 4- Il procedimento tra gestione economica e patrimoniale ed esigenze di protezione, gli adempimenti dell'ADS
- 5- La gestione del patrimonio del beneficiario
- 6- Il rendiconto
- 7- Il rapporto ADS e servizi sociali; le prestazioni sociali e l'accesso alle R.S.A.; assistenza domiciliare; ISEE
- 8- Liquidazione indennità e gratuito patrocinio
- 9- A.D.S. e mediazione
- 10- La gestione sanitaria, i protocolli ASL con riguardo ai trattamenti sanitari tutti ed il consenso informato, che l'A.D.S. può prestare o negare, se munito dei relativi poteri, nel rispetto e/o ricostruzione della volontà del beneficiario
- 11- La deontologia dell'A.D.S. e la responsabilità.

1.2 Al fine di consentire ai professionisti interessati l'iscrizione nell'elenco per il primo popolamento, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, attraverso la propria Fondazione *Forum Aterni*, provvederà ad organizzare un corso di formazione con programma predisposto secondo i contenuti suindicati, da tenersi in periodo compatibile con il termine stabilito al successivo art. 2.1 per la presentazione delle domande di inserimento.

2. DOMANDA DI INSERIMENTO

2.1 La domanda di inserimento nell'Elenco, per il primo popolamento, dovrà essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara entro il 31.12.2026 e, successivamente, a partire dall'anno 2027, entro il termine annuale del 30 dicembre. La domanda sarà redatta su apposito modello pubblicato sul sito istituzionale del COA di Pescara e inviata via PEC. Per il primo popolamento il COA di Pescara curerà la ricezione, la valutazione delle domande, la formazione e la trasmissione dell'Elenco al Tribunale anche per gli istanti iscritti ad altri ordini professionali, in attesa della stipula di autonomi protocolli. La trasmissione dell'elenco aggiornato avverrà entro il 20 gennaio di ogni anno; per il primo popolamento la trasmissione dell'elenco avverrà entro il 15 febbraio 2027.

2.2 la domanda dovrà, in ogni caso, contenere l'indicazione del nome, cognome, indirizzo, Codice Fiscale, partita IVA, domicilio professionale, recapiti telefonici e telematici del professionista.

2.3 La domanda dovrà, altresì, contenere l'autocertificazione, nelle forme di legge, attestante la presenza dei requisiti per l'iscrizione e dovrà essere corredata della relativa documentazione, nella ipotesi di iscrizione a seguito di frequenza di Corsi specialistici.

3. TENUTA DELL'ELENCO

L'Elenco, salvo quanto previsto dall'art.2 per il primo popolamento, è tenuto ed aggiornato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.

4. CRITERI DI NOMINA

La nomina dell'Amministratore di Sostegno avverrà secondo il criterio della rotazione, partendo dal nominativo che risulterà il primo della lettera alfabetica, che sarà estratta, sino all'ultimo iscritto ed i nuovi iscritti, a seguito dell'aggiornamento annuale, saranno inseriti nella turnazione successivamente, al fine di assicurare l'incarico a tutti gli iscritti nell'elenco.

5. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

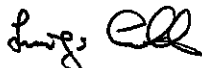
Il COA di Pescara, su domanda dell'interessato oppure su iniziativa del Presidente della sezione Civile del Tribunale o di un Suo delegato, per il caso di perdita di almeno uno dei requisiti previsti al punto 1) lettere A, B, C, della presente intesa ovvero per gravi inadempienze nell'espletamento dell'incarico, previa instaurazione di adeguato contraddittorio con l'interessato, procederà a deliberare la cancellazione del nominativo dall'elenco; il provvedimento di cancellazione sarà tempestivamente comunicato al Presidente del Tribunale.

6. EFFICACIA

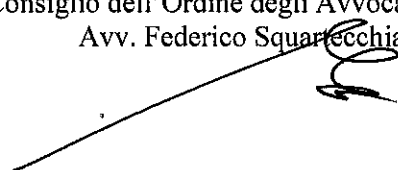
Il presente protocollo ha efficacia per tutti gli Avvocati e anche per i professionisti iscritti ad altri Ordini sino a quando saranno stipulate altre idonee convenzioni con i relativi Ordini professionali.

Pescara, 22 luglio 2026

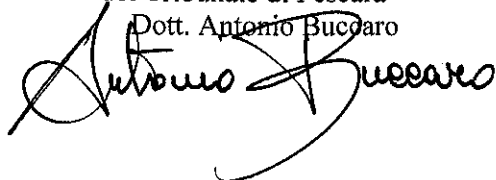
Il Presidente
del Tribunale di Pescara
Dott. Luigi Cirillo



Il Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara
Avv. Federico Squarcchia



Il Presidente della Sezione Civile
del Tribunale di Pescara
Dott. Antonio Buccaro



OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA
DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI PESCARA

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

(ALLEGATO al Protocollo d'Intesa per l'istituzione dell'Elenco degli Amministratori di Sostegno presso il Tribunale di Pescara)

Criteri per la liquidazione:

- 1. Il patrimonio liquido.** Il calcolo dell'indennità viene elaborato in tabella sulla base del patrimonio liquido dell'amministrato (compresi investimenti in titoli e polizze) esistente alla data finale del periodo annuale di rendicontazione.
Nell'individuazione del *range* previsto per ciascuno scaglione, il giudice dovrà valutare il flusso delle entrate annuo in rapporto a quello delle uscite e, quindi, se trattasi di patrimonio statico o dinamico (in aumento o in diminuzione).
Il calcolo elaborato sul patrimonio liquido costituisce la somma base per la liquidazione dell'indennità.
- 2. La complessità dell'attività.** Determinata la somma base, questa potrà essere aumentata sino alla metà in considerazione dell'esistenza del patrimonio immobiliare (che determina un maggior impegno per l'amministratore di sostegno il quale si trova gravato della relativa gestione con conseguente maggior impiego di tempo), dell'entità delle attività di straordinaria amministrazione espletate (es. vendita e/o acquisto di immobili, scioglimento di comunione, transazioni, attività giudiziaria, altri atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 374 e 375 c.c.) e della gestione con elevata conflittualità familiare.

La somma base può essere aumentata anche laddove sussistano particolari difficoltà inerenti la cura della persona (es. particolari terapie sanitarie o ricoveri ospedalieri, risistemazione o acquisto di immobile, ricostruzione del tessuto familiare in caso di emarginazione, ecc.), ovvero quando l'apporto dell'amministratore di sostegno ha determinato un incremento del patrimonio del beneficiario.

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITA'		
Patrimonio liquido in euro	Liquidazione	Aumento in considerazione del patrimonio immobiliare e della complessità dell'attività
Fino a 3.000,00	Fino al 5%	Fino a + 50%
3.001,00 - 20.000,00	Fino al 10%	Fino a + 50%
20.001,00 - 50.000,00	Fino a 3.500,00	Fino a + 50%
50.001,00 -100.000,00	Fino a 6.000,00	Fino a + 50%
100.001,00 - 300.000,00	Fino a 9.000,00	Fino a + 50%
300.001,00 - 500.000,00	Fino a 12.500,00	Fino a + 50%
500.001,00 - 750.000,00	Fino a 15.000,00	Fino a + 50%
750.001,00 - 1.000.000,00	Fino a 18.000,00	Fino a + 50%
Oltre 1.000.000,00	Fino al 2%	Fino a + 50%

Ai fini della liquidazione dell'equa indennità dovuta all'AdS, l'Osservatorio delibera di prestare adesione all'orientamento espresso dalla CGUE, con pronuncia della Sezione III del 15 aprile 2021 (C-846/19),

interpretativo della Direttiva 2006/112/CE, con la conseguenza che sull'indennità vanno calcolate CPA e IVA, oltre al rimborso delle spese documentate.

La tabella di calcolo qui illustrata riguarda un anno di gestione dell'amministrazione/tutela.

La richiesta dell'indennità deve essere presentata con cadenza annuale contestualmente al deposito del conto della gestione (art. 380 c.c.).

La mancata richiesta per un anno non dà diritto automaticamente, per l'anno successivo, a una richiesta raddoppiata.

In considerazione dei numerosi fattori di cui il Giudice tutelare deve tener conto in fase di liquidazione, resta salva la sua facoltà, nei casi in cui il sistema di determinazione dell'indennità non risulti congruo ed equo per il caso di specie, di discostarsi dai valori previsti dalla suindicata tabella, con espressa motivazione al riguardo.

I criteri orientativi qui elaborati vengono adottati essenzialmente nell'interesse del buon andamento dell'Ufficio ed al fine di attuare prassi che agevolino i compiti del giudice e del professionista chiamato ad espletare l'incarico.